

Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

**Regolamento per l'esercizio dell'attività di
estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e
piercing.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 15/45 dd. 08/07/2003
Adeguato alla L.R. 29/05 con determinazione dirigenziale n. 619 dd. 29/03/2006
Adeguato alla L.R. 13/09 con deliberazione consiliare n. 2/3 del 26/01/2011

indice	
Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Attività mista	pag. 4
Art. 4 Vendita di prodotti cosmetici	pag. 4
Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività	pag. 4
Art. 6 Superfici minime dei locali	pag. 5
Art. 7 Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali	pag. 5
Art. 8 Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici e particolari prescrizioni per attività di tatuaggio e piercing	pag. 6
Art. 9 Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing	pag. 8
Art. 10 Altri casi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività	pag. 9
Art. 11 Comunicazione	pag. 10
Art. 12 Istruttoria comunale	pag. 10
Art. 13 Disposizioni transitorie	pag. 10
Art. 14 Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 15 Sospensione volontaria dell'attività	pag. 11
Art. 16 Cessazione dell'attività	pag. 11
Art. 17 Attività svolte a domicilio	pag. 11
Art. 18 Orario	pag. 11
Art. 19 Tariffe	pag. 12
Art. 20 Attuali autorizzazioni	pag. 12
Art. 21 Sanzioni	pag. 12
Art. 22 Ricorsi	pag. 13

Art. 1. Oggetto del regolamento

Le attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono disciplinate dalla L.R. 22.04.02 n. 12 e succ. modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto) devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Non rientrano nella sfera di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali e la medicina alternativa. Sono, comunque, fatte salve tutte le prestazioni che per le loro finalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.

Art. 2. Definizioni

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/02 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della L. 11.10.86 n. 713. Sono tenuti al rispetto della normativa vigente anche i soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/02.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. Sono comunque fatte salve tutte le prestazioni che per le loro finalità e modalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

L'attività di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni

Attività di piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento o di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Art. 3. Attività mista

L'attività di estetista, può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dalla Legge. I titolari delle singole attività devono essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla L.R. 12/02.

Art. 4. Vendita di prodotti cosmetici

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, e di parrucchiere misto che vendono, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/05.

Art. 5. Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di estetista e di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, artigiana o non artigiana.

La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, nel caso di imprese, deve essere inoltrata dal legale rappresentante della società.

Se si tratta di società artigiana (ex art. 10 L.R. 12/02) deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale.

Se si tratta di società non artigiana, deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista e parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

L'attività a domicilio del cliente può essere svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, in caso di:

- persone che, a causa di minorazioni fisiche, psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa
- eventi cerimoniali (matrimoni, cresime, comunioni, ecc.) per i quali è ormai consolidata la consuetudine della prestazione domiciliare.

E' vietato l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento su aree pubbliche.

Art. 6. Superfici minime dei locali

I locali da adibire all'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing, oltre ad essere provvisti della certificazione di usabilità, devono rispettare le seguenti superfici minime:

1. la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, dovrà essere di almeno 10 mq., nella quale superficie complessiva potranno operare fino a 2 addetti e una superficie di mq. 5 per ogni posto di lavoro in più;
2. la superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, dovrà essere di almeno 20 mq., nella quale superficie complessiva potranno operare fino a 2 addetti e una superficie di mq. 2 per ogni posto di lavoro in più.

Qualora più di una tra queste attività venga svolta in maniera congiunta con un'altra, le superfici minime vengono calcolate separatamente, per ogni attività, con l'esclusione delle due attività congiunte di tatuaggio e piercing.

Art. 7. Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali

L'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione.

I locali da adibire all'attività di estetista e parrucchiere misto, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

1. avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a metri 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche; devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'ASS: qualora l'esercizio sia situato al piano terra deve essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica; gli esercizi che

- fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di adeguati dispositivi per il ricambio dell'aria;
2. nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C;
 3. il pavimento e le pareti fino ad almeno metri 2 di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;
 4. il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;
 5. l'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;
 6. deve essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani con rubinetteria non manuale, separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;
 7. eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi;
 8. i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'ASS;
 9. gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative;
 10. qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'ASS Nucleo Igiene e Sanità Pubblica.

In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 8. Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici e particolari prescrizioni per attività di tatuaggio e piercing

Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:

1. gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
2. le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente ASS;

3. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
4. eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
5. i sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiacapo con carta o tele da cambiarsi per ogni persona;
6. i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative;
7. è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
8. qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'aerazione immediata dell'ambiente;
9. durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
10. qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
11. durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
12. per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso;
13. durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia;
14. tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.
15. I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono osservare, oltre a tutto quanto previsto nel presente articolo e dai precedenti articoli 6 e 7, anche le seguenti norme:
 - a) I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing dovranno essere dotati di una zona di attesa, atta anche a salvaguardare la privacy dei clienti che si sottopongono ai trattamenti;
 - b) I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing dovranno anche prevedere un locale separato per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, se la stessa non viene affidata ad enti esterni; in alternativa tutti gli strumenti devono essere di tipo monouso;
 - c) La biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere tenute in luoghi totalmente separati;

d) Tutti gli utenti devono essere resi consapevoli dei possibili rischi delle pratiche cui si sottopongono; è necessario pertanto sempre acquisire il consenso informato;

e) E' vietato eseguire tatuaggi e piercing su minorenni, a meno che non siano accompagnati da un genitore esercente la potestà genitoriale o da un tutore, i quali devono anche sottoscrivere il consenso informato;

f) L'attività deve essere svolta conformemente a quanto contenuto nelle Linee guida emanate dal Consiglio Superiore della Sanità e diffuse con nota del Ministero della Sanità del 20/02/1998 ovvero conformemente a quanto contenuto in successivi atti dispositivi emanati in materia dopo la modifica del presente Regolamento.

Art. 9. Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing

L'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing nel territorio comunale è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive della segnalazione certificata di inizio attività valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche per attività svolta in forma stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 per ciascun anno solare. Essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere i seguenti dati essenziali:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
2. denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
3. ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100,
2. auto dichiarazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto, così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/02.

L'istruttoria a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevede principalmente la verifica:

1. del requisito della qualificazione professionale del titolare, dei soci, del direttore d'azienda, del personale e dei collaboratori familiari per l'esercizio dell'attività di estetista e parrucchiere misto;
2. della sussistenza della superficie minima dei locali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei

locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

A segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:

- nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing;
- trasferimento in altri locali in ambito comunale;
- sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda per l'esercizio dell'attività di estetista e parrucchiere misto;
- sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista e/o di parrucchiere misto, nell'ambito della società artigiana.

Art. 10 Altri casi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività anche i seguenti casi:

- ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d'esercizio: l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6;
- trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività. Comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di Legge. Il subentrante deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- variazione della ragione sociale, compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati.

I titolari degli esercizi di tatuaggio e piercing esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, così come modificato, sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Qualora i locali non fossero conformi ai requisiti indicati agli artt. 6, 7, 8, e il titolare non abbia acquisito da parte dell'Azienda sanitaria la certificazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari, l'attività dovrà essere conformata al presente Regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, salvo richiesta di proroga in caso di comprovata necessità. Nei locali per i quali è stata acquisita la certificazione sanitaria di cui sopra, è consentito anche il subingresso.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, sede dell'attività disciplinate dal presente Regolamento, non si applicano nel caso di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio, unicamente tramite dispositivi monouso, da

parte di operatori commerciali; tale attività è consentita previa comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Art. 11. Comunicazione

E' soggetta a comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive la cessazione dell'attività, da presentarsi entro 60 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.

Art. 12. Istruttoria comunale

Lo Sportello Unico per le attività produttive, una volta ricevute le segnalazioni certificate di inizio attività relative alle attività di estetista e/o parrucchiere misto ovvero di tatuaggio e piercing, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività quella della segnalazione stessa completa dei dati e dei documenti previsti. Qualora la segnalazione certificata di inizio attività risulti incompleta, l'ufficio invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione entro 15 giorni dalla data di registrazione della segnalazione certificata di inizio attività al Protocollo Generale.

Nei casi di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la validità della segnalazione certificata di inizio attività, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Art 13. Disposizioni transitorie

In caso di subingresso in un'attività preesistente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il subentrante, prima di denunciare l'inizio dell'attività, dovrà provvedere all'adeguamento ai requisiti igienici previsti dal precedente art. 7.

Art. 14. Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Nei casi di sopravvenuta e accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la prosecuzione dell'attività, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Il dirigente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione o il divieto di prosecuzione

dell'attività in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni.

Art. 15. Sospensione volontaria dell'attività

Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai trenta giorni consecutivi, l'interessato deve inoltrare comunicazione scritta allo Sportello Unico per le attività produttive ed alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, da far pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione medesima.

La sospensione di cui al comma 1 non può superare i 12 mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l'operatore può chiedere preventivamente allo Sportello Unico l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

E' altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell'attività sia allo Sportello Unico che alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 16. Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing è soggetta alla comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive entro 60 giorni dalla cessazione medesima.

Al momento della cessazione il titolare è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 17. Attività svolte nel domicilio

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, ovvero di tatuaggio e piercing, possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 18. Orario

Gli esercizi di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing devono osservare l'orario nonché il calendario delle giornate di apertura e di chiusura stabiliti con apposita ordinanza sindacale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario ed il turno di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

E' fatta salva la possibilità, per chi esercita l'attività al domicilio, di apporre apposito cartello indicante l'esercizio dell'attività esclusivamente previo appuntamento.

Art. 19. Tariffe

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

Art. 20. Attuali autorizzazioni

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 161/1963 e della legge regionale 21/1991 si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 12/2002.

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n°161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L. R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento sono autorizzati a continuare l'attività di estetista e/o parrucchiere misto, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione.

Art 21. Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e tatuaggio e piercing in assenza dell'autorizzazione comunale o della segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 1.549. L'attività di estetista, parrucchiere misto e tatuaggio e piercing è sospesa qualora l'attività venga svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/02 e successive modifiche ed integrazioni e del presente Regolamento. La sospensione dell'attività non può essere superiore ai giorni fissati dall'amministrazione per consentire la conformazione dell'attività, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata ovvero viene emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La sospensione viene comminata nei seguenti casi:

- Inosservanza delle disposizioni concernenti l'orario: 1 giornata di chiusura.
- Mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall'esterno indicante l'orario di lavoro: 1 giornata di chiusura.
- Mancata esposizione delle tariffe: 1 giornata di chiusura.
- Sostituzione non autorizzata, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e parrucchiere misto: 10 giorni lavorativi di chiusura.
- Prosecuzione dell'attività come imprenditore artigiano, di cui all'art. 13 - comma 9 - della L.R. 12/02, senza l'avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa

qualificazione professionale, di cui al comma 11 del succitato art. 13: 10 giorni lavorativi di chiusura.

- Violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento in materia igienico-sanitaria, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria: 20 giorni lavorativi di chiusura.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la L.R. 17/O 1/1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22. Ricorsi

Avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso secondo le modalità previste dalla vigente normativa.